

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO

DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di C.C. n° 36 del 09/09/2013
Modificato con Delibera di C.C. n° 64 del 30/11/2014
Modificato con Delibera di C.C. n° 11 del 10/02/2015
Modificato con Delibera di C.C. n° 62 del 30/10/2015

INDICE

TITOLO I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 Domanda
- Art. 6 Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Esame delle domande
- Art. 8 Commissione comunale
- Art. 9 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 10 Requisiti igienico sanitari
- Art. 11 Orario di vendita
- Art. 12 Subingresso
- Art. 13 Produttori agricoli
- Art. 14 T.O.S.A.P.
- Art. 15 Obblighi e divieti degli esercenti
- Art. 16 Pulizia dei luoghi

TITOLO II

Mercati

- Art. 17 Mercato giornaliero tipologia "A"
- Art. 18 Mercato settimanale tipologia "B" Art.
- Art. 19 Suddivisione Area Mercatale
- Art. 20 Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari
- Art. 21 Caratteristiche dei banchi temporanei per il commercio di prodotti alimentari
- Art. 22 Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 23 Posteggi
- Art. 24 Circolazione

TITOLO III

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- Art. 25 Svolgimento dell'attività

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 26 Autorizzazioni stagionali e temporanee
 - Art. 27 Fiere e sagre
 - Art. 28 Sanzioni
 - Art. 29 Norme di rinvio
 - Art. 30 Entrata in vigore
-

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche in tutto il territorio comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2 e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

ART. 2

Definizioni

Per "*commercio su aree pubbliche*" si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Per "*mercati rionali*" si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche.

Per "*aree pubbliche*" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "*posteggio*" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "*somministrazione di alimenti e bevande*" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Per "*fiera locale*" o "*mercato locale*" o "*fiera*" o "*mercato*" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "*fiere -mercato o sagre*" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per "*numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima*" si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per "*vendita a domicilio*" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Per "*settore merceologico*" quelli individuati all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e così definiti:

- settore alimentare;
- settore non alimentare.

Per "*specializzazioni merceologiche*" si intendono determinati prodotti quali ad esempio: beni strumentali, fiori, altre specializzazioni.

Per "*camera*" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio.

ART. 3

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

A) su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana (**mercato giornaliero**);

B) su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (**mercato settimanale**);

C) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A) e B) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto.

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove risiede l'istante.

I titolari di autorizzazione di cui alla lettera c), rilasciata da altri comuni possono esercitare anche nel territorio comunale purché muniti di apposito "**Nulla Osta**" rilasciato dal Comune. Il "**Nulla Osta**" costituisce un atto dovuto e può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 4

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alle tipologie "A" e "B" è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile.

Fermo restando il possesso dei requisiti morali per tutti i settori, dei requisiti professionali per il settore alimentare e dell'iscrizione al R.E.C. Ovvero attestato di partecipazione al corso di formazione professionale legalmente riconosciuto, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui vi sia disponibilità di posteggio.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

L'operatore commerciale in forma itinerante può usufruire dell'autorizzazione tipologia "C", per i giorni in cui non fruisce dell'autorizzazione di tipologia "A" e "B".

Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.

ART. 5

Domanda

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A) e B) va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, utilizzando l'apposita modulistica.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società denominazione o ragione sociale e sede sociale;
- di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26 marzo, n. 59;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 71 commi 1, 2 e 3 del d.lgs n. 59 del 26 marzo 2010;
- settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.

ART. 6

Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione antimafia, dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e dello stato di famiglia;
- 2) piano di autocontrollo (HACCP);
- 3) registrazione DIA sanitaria relativa ai banchi ed agli attrezzi addetta alla vendita.

I documenti di cui ai punti 2) e 3) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 7

Esame delle domande

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quella della data di arrivo al protocollo generale.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente. Nel caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività in forma itinerante (tipologia "C") o alle tipologie "A" e "B" nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio.

ART. 8

Commissione Comunale

La Commissione per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.7 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, istituita con determina del Sindaco, è così composta:

- Dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzione di presidente;
- Dal capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal comandante del corpo di Polizia Municipale;
- Dal capo dell'ufficio comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanistica ed al territorio;
- Da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle strutture provinciali territorialmente competenti;
- Da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle strutture provinciali territorialmente competenti;
- Da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative livello provinciale;
- Da un esperto di problemi della distribuzione;

La Commissione Comunale dura in carica quattro anni ed esprime pareri:

- Sulle domande di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" e di tipo "B", nonché sulle autorizzazioni stagionali;
- Sulla istituzione, funzionamento, soppressione di mercati o fiere locali nonché sullo spostamento di luogo e di data di svolgimento degli stessi;

Sull'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche,

- sui criteri di assegnazione dei posteggi e loro superfici e sui criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori.

I pareri della Commissione Comunale si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso

ART. 9

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente o dal funzionario delegato. Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestuale revoca: nel caso di mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare, salvo giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza o servizio militare).

La revoca con perdita di autorizzazione del posteggio si ha:

- nel caso in cui il titolare non inizi entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- nel caso di morosità dovuta al mancato pagamento della tosap;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del dlgs n. 59/2010.

Il Dirigente o il funzionario delegato può inoltre revocare, sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. n. 18/95, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 02/96, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

ART. 10

Requisiti igienico sanitari

L'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata ai requisiti igienico sanitari fissati dal "Pacchetto Igiene" (DLGS 5/4/2006 n. 1900 - Regolamento CE 852/2004- Regolamento CE 853/2004- Regolamento CE 854/2004- Regolamento CE 882/2004- Regolamento CE 178/2002)

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

ART. 11

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita ordinanza sindacale. Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio su aree private vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche. Nei mercati l'orario di vendita ha inizio alle ore 8,00 e si conclude alle ore 13,00.

Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

I concessionari di posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Ulteriori limitazioni per motivi di viabilità, igienico sanitario, o di pubblico interesse, possono essere previsti nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1 del presente articolo.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio su aree private sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 12 **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 71 del dlgs n. 59/2010.

A norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda commerciale devono essere provati per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni dell'azienda.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale in una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni assieme ai beni che formano quel ramo di attività dell'azienda. Il posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa e quindi unitamente all'autorizzazione commerciale.

ART. 13 **Produttori agricoli**

1. In tutti i mercati il 10 % dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8, comma 4, L.R. n. 18/95).

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:

- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione.

6. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.

7. L'Ufficio Commercio può disporre su segnalazione dei VV. UU. tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

ART. 14
T.O.S A.P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento sul c.c.p. n. 14079982 intestato al comune di S.Stefano di Camastra, **in un massimo di 3 (tre) rate con scadenza: 31 Gennaio, 30 Aprile e 30 Settembre di ogni anno.**

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi del decreto legislativo n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

ART. 15
Obblighi e divieti degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- atto di concessione del posteggio (per le tipologie "A" e "B");
- ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere. Gli esercenti devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente al posto di vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico. E' vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.

ART.16
Pulizia dei luoghi

I concessionari di posteggi durante l'esercizio delle loro attività ed al termine dell'orario di vendita, devono provvedere all'accurata pulizia dell'area in concessione e a lasciare i ricicli di propria competenza in sacchetti opportunamente chiusi.

TITOLO II

MERCATI

ART. 17
Mercato giornaliero tipologia "A"

E' istituito un mercato giornaliero da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato nelle seguenti aree:

- **n.2 in Via Convento, accanto al chiosco**
- **n.2 in Via Lettosanto, accanto la pensilina autobus**
- **n.1 in Via La Farina n.37/39**
- **n.2 in Via Archimede incrocio Via Torrazza/P.Barone**
- **n.2 in Via Marina spazio ex Palestra Coperta**

ART. 18
Mercato settimanale tipologia "B"

E' istituito nell'area pubblica di **Piazza Luca della Robbia, Via A. Garofalo, Via Convento e Parco delle Rimembranze** meglio individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente regolamento, un mercato settimanale da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili nel giorno di **Sabato**.

ART. 19
Suddivisione Area Mercatale

L'area riservata al Mercato Settimanale è suddivisa in n° 25 posteggi da destinare al commercio alimentare, non alimentare e produttori agricoli in numero non inferiore a 3.

La qualità di agricoltore è provata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare la località e l'ampiezza della superficie utilizzata/coltivata.

- N.1 posteggio è riservato agli artigiani di cui alla legge 8 Agosto 1985 n.433, recante:Legge-quadro per l'artigianato e successive modifiche ed integrazioni.
- N.1 posteggio è riservato ad altri operatori economici locali che intendono esercitare la promozione ed il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti.
- N. 1 posteggio è riservato ai soggetti che intendono vendere o esporre opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20 Novembre 1971, n.1062.

ART.20
Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ed a quelle del "Pacchetto Igiene", deve avere anche i seguenti requisiti:

avere una struttura tecnicamente adeguata, in grado di consentire la conservazione e la protezione dei prodotti, realizzata con materiali resistenti, inalterabili e lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;

avere parete laterale mobile munita di copertura protettiva dei banchi e delle apparecchiature esposte;

avere impianto idraulico collegabile anche alla rete esterna oppure alimentato da serbatoio con capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati; essere munito di impianto idraulico di scarico collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato, oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio, sempre corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

avere l'impianto elettrico allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta nell'area di mercato oppure alimentato da un sistema autonomo di erogazione. In ogni caso il sistema autonomo è obbligatorio, ai fini del mantenimento della catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita di prodotti deperibili. Il sistema autonomo deve essere opportunamente insonorizzato collocato in maniera tale da non arrecare danno ai prodotti e all'ambiente, garantendo, comunque, l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi;

essere dotato di banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato idonei alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

essere fornito di frigoriferi per la conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione

dei prodotti alimentari incompatibili dal punto di vista igienico sanitario e il mantenimento della catena del freddo;

avere un lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone;

avere un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi, collocato all'interno del negozio mobile senza possibilità di contaminazione degli alimenti.

I requisiti di cui ai punti da 1 a 9 non sono richiesti per i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre a periodiche disinfezione e disinfestazione i prodotti alimentari devono essere collocati in modo tale da evitare contaminazioni.

I limiti dimensionali indicati al precedente punto 1 si applicano ai negozi immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore (17 maggio 2002) della ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

E' possibile conservare nei negozi mobili limitate quantità di prodotti anche deperibili non venduti, purché conservati a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi.

ART. 21

Caratteristiche dei banchi temporanei per il commercio di prodotti alimentari

Oltre alle caratteristiche igienico sanitarie, i banchi mobili devono avere i seguenti requisiti: essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo;

avere piani rialzati da terra di almeno 1 metro;

avere banchi di esposizione lavabili e disinfettabili in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne.

I prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Per la vendita dei prodotti della pesca i banchi temporanei, devono avere anche i seguenti requisiti: idoneo sistema refrigerante;

serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

lavello con erogatore automatico di acqua;

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno al serbatoio;

adeguato piano di lavoro.

Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti sopra enunciati, devono essere forniti:

di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto o di sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;

di serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

di lavello con erogatore automatico di acqua;

di serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità almeno pari a quella del serbatoio.

I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

Art. 22

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. La domanda in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite il protocollo generale, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA

ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società denominazione o ragione sociale e sede sociale;

- *per le tipologie di posteggio "A" e "B"*

di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;

- di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 71 commi 1, 2 e 3 del d.lgs n. 59 del 26 marzo 2010;

- eventuale preferenza del posteggio che intende occupare;

- settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.

ART. 23

Posteggi

I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati utilizzando le procedure previste dall'art. 7 del presente regolamento.

E' fatto obbligo all'esercente lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

I posteggi dovranno avere una dimensione e una superficie tale da consentire l'utilizzo anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. Detta richiesta deve essere indirizzata al S.U.A.P. e presentata al protocollo comunale, e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50 per consentire il passaggio agli operatori ed agli utenti. Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non superiore a mt. 3,00.

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata. E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della 1.R. 1 marzo 1995 n. 18, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato. L'assegnazione viene effettuata tramite sorteggio effettuato sul posto dal responsabile del servizio Polizia Municipale.

ART. 24

Circolazione

Nei mercati è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (vigili urbani, vigili del fuoco, ambulanze, etc) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 25

Svolgimento dell'attività

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia "C") può essere svolto in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle seguenti aree:

□ Piazza Matrice, Piazza Matteotti, Via Vittorio Emanuele, Piazza Duca di Camastra, Piazza S. Antonio, Via Roma, Via Umberto, Via Vittoria, Via Nazionale lato Messina sino alla Caserma dei Carabinieri.

Essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il transito di automezzi e pedoni, nel rispetto in ogni caso, delle disposizioni del codice della strada.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 200 dai mercati di tipologia "A" e "B" nei giorni di svolgimento, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

La sosta nello stesso posto non può avere un limite temporale superiore a due ore, e una distanza fra due soste susseguenti di almeno 250 metri.

L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del codice della strada.

Per l'esercizio di prodotti alimentari l'automezzo deve avere i requisiti igienico sanitari richiesti per legge ed espressamente elencati all'art. 20 del presente regolamento.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita. L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Gli esercenti in possesso di una autorizzazione di tipologia "C" rilasciata da altri comuni dell'isola o dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, servizio Commercio, che vogliono intraprendere l'attività anche nel territorio comunale, devono presentare istanza per la richiesta del "Nulla osta" allegando la copia dell'autorizzazione amministrativa di tipologia "C".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

ART. 27

Fiere e sagre

In occasione di fiere, sagre e feste locali o occasionali il Sindaco individua con apposito provvedimento le aree dove è consentito esercitare l'attività.

In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "C" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato.

L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere di cui al presente articolo, possono partecipare esercenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

ART. 28
Sanzioni

Le sanzioni che si applicano per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento e alle leggi in materia di commercio su aree pubbliche sono quelle previste dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

ART.29
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 10/02/2015.

ART. 16 – Pulizia dei luoghi

“Sopprimere i primi due capoversi poiché riportanti lo stesso testo risultante all’art. 19 “.

ART. 19 – Dislocazione dei posteggi

Modificare l’art. 19 come segue:

ART. 19 –Suddivisione Area Mercatale

“L’area riservata al Mercato Settimanale è suddivisa in n° 25 posteggi da destinare al commercio alimentare, non alimentare e produttori agricoli in numero non inferiore a 3.

La qualità di agricoltore è provata mediante Legge 20 Novembre 1971, n°1062.”

ART. 23 –Posteggi

Sopprimere il 1° capoverso.

Modificare il 2° capoverso come segue: “I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati utilizzando le procedure previste dall’art. 7 del presente Regolamento.”